

Agli Ordini degli Avvocati della Regione  
Campania

Prot. (indicato nell'allegato Segnatura.xml-NumeroRegistrazione)

**Oggetto:** *Istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp.att.c.p.c.*

A seguito delle modifiche apportate al codice di procedura civile dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla Legge 10 novembre 2017 n. 162, con particolare riferimento all'introduzione degli artt. 492-bis c.p.c, 155-quater e 155-quinquies disp.att.c.p.c. che hanno disciplinato l'accesso dei privati alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, perviene alla scrivente Direzione Regionale un elevato numero di richieste di accesso formulate ai sensi dei citati articoli.

Considerato che sono frequenti i casi di istanze genericamente formulate da parte dei professionisti, ovvero carenti di idonea documentazione o inammissibili, si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ed indicazioni al fine di agevolare e velocizzare l'iter operativo, evitando il reiterarsi dell'invio di richieste non adeguate, con conseguenti rallentamenti nella lavorazione.

Come è noto, l'accesso da parte di privati alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, è disposto essenzialmente dall'art. 492-bis c.p.c in combinato disposto con gli artt. 155-quater e 155-quinquies disp. att. c.p.c. (per quanto riguarda le procedure esecutive), e con l'art. 155- sexies disp. att. c.p.c. (per quanto riguarda le procedure concorsuali e le procedure in materia di famiglia).

Inoltre, l'art. 15 comma 10 della Legge n. 3 del 2012 prevede analogo accesso relativamente agli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 196/2003, è altresì consentito l'accesso da parte degli eredi alle informazioni dell'archivio dei rapporti finanziari relative al de cuius.

In particolare, l'art. 492-bis c.p.c. prevede che su istanza del creditore il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, disponendo che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione.

Nelle more della realizzazione delle condizioni per l'accesso diretto previste dall'art. 155 *quater disp. att. c.p.c.*, il successivo art. 155 *quinquies disp. att. c.p.c.* ha dettato una disciplina transitoria finalizzata a non pregiudicare, fin dall'entrata in vigore dell'art. 492 bis c.p.c., il diritto del creditore a ricercare i beni del suo debitore.

A tal fine la disposizione prevede che la ricerca degli elementi patrimoniali sia effettuata direttamente dal creditore istante che, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492 bis c.p.c., può richiedere ai gestori delle banche dati pubbliche le informazioni di interesse. Pertanto, ad oggi, in assenza dei presupposti per l'accesso diretto previste dall'art. 155 *quater disp. att. c.p.c.*, trova applicazione unicamente la disciplina transitoria prevista dall'art. 155 *quinquies disp. att. c.p.c.*.

Nel caso specifico dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 *bis* c.p.c. e 155 *quinquies disp. att. c.p.c.*, il creditore può chiedere e ottenere dal "gestore" dell'Anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, le informazioni patrimoniali e finanziarie ivi contenute del debitore da sottoporre ad esecuzione.

## **1. Modalità di presentazione dell'istanza**

L'istanza di accesso in argomento, corredata della necessaria documentazione, deve essere presentata alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate dove ha sede il Tribunale che ha emesso l'ordinanza di autorizzazione a favore del creditore procedente e può essere inviata tramite posta elettronica certificata.

Pertanto, la Direzione Regionale della Campania dell'Agenzia delle Entrate è competente per la lavorazione delle istanze relative ad autorizzazioni rilasciate dai Tribunali aventi sede nel territorio della Regione Campania.

L'indirizzo pec della Direzione Regionale della Campania è il seguente: [dr.campania.gtpec@pcc.agenziaentrate.it](mailto:dr.campania.gtpec@pcc.agenziaentrate.it).

In alternativa, l'istanza, con la relativa documentazione, può essere trasmessa tramite il servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania – via Diaz n. 11 – 80134 Napoli.

E' possibile quale ulteriore alternativa la consegna manuale dell'istanza e dei relativi allegati al servizio protocollo della Direzione Regionale della Campania, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento dell'avvocato/incaricato munito di delega.

In caso di trasmissione dell'istanza di accesso tramite posta elettronica certificata, in base ai principi contenuti nel Codice dell'Amministrazione Digitale, l'istanza deve essere sottoscritta dal professionista delegato con firma digitale oppure in maniera autografa allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

## **2. Istanza e allegati**

La richiesta di accesso deve essere presentata dal creditore procedente o dall'avvocato nominato procuratore di quest'ultimo e deve riportare i riferimenti del creditore e del debitore nonché l'indicazione del Codice fiscale<sup>1</sup> e l'indirizzo P.E.C. del difensore al quale la Direzione Regionale comunicherà le informazioni richieste.

Al fine di agevolare la presentazione delle istanze di accesso ex art. 492 bis c.p.c. si allega alla presente nota un facsimile di istanza di accesso.

---

<sup>1</sup> L'indicazione del codice fiscale dell'avvocato si rende necessaria ai fini dell'inserimento dello stesso nell'applicativo informatico utilizzato per effettuare l'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

All'istanza di accesso devono essere allegate:

- copia della richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp.att.c.p.c. presentata al competente Tribunale, corredata di attestazione di conformità all'originale riportante i dati del fascicolo informatico a cui l'atto si riferisce;
- copia dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, corredata di attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9- bis, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D. Lgs. N. 82/2005 e dal DPCM 13/11/2014, sottoscritta dal professionista con firma digitale, la cui estensione del file sia "p7m", o con firma autografa corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- copia della procura conferita dal creditore procedente al difensore (qualora non risulti già dai succitati documenti) da cui si evinca l'incarico di difensore conferito e la conseguente legittimazione a venire in possesso delle informazioni richieste;
- la comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite pec l'autorizzazione, da allegare nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia generico.

In merito a quest'ultimo punto, si fa presente che per la trattazione dell'istanza di accesso, l'autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire la univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). L'eventuale generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. (es: la comunicazione di Cancelleria con la quale il Tribunale trasmette tramite pec l'autorizzazione).

### **3. Tributi speciali**

Per la ricerca, la visura e il rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972. L'importo dovuto è comunicato dalla scrivente con apposita nota di liquidazione.

Il pagamento dei tributi speciali si effettua con il Modello F24 (codice tributo 1538), ovvero, in caso di importi non superiori ad euro 25,82 con il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo (art. 3, comma 3, del Decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997 del Ministero delle finanze).

Le informazioni di interesse saranno trasmesse solo a seguito della ricezione della copia del modello F24 attestante il pagamento dei diritti speciali o della presentazione/trasmisione dell'eventuale contrassegno sostitutivo delle marche da bollo in originale all'ufficio protocollo della Direzione Regionale.

La documentazione sarà inviata tramite PEC in quanto modalità di comunicazione che garantisce maggiore sicurezza.

Nel caso di espressa richiesta di altra modalità di trasmissione, le spese di spedizione dei documenti sono a totale carico del richiedente.

Si fa presente che sono previste particolari fattispecie di esenzione dal pagamento dei tributi speciali.

In dettaglio, i tributi speciali non sono dovuti nei seguenti casi:

a) procedimenti ex articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e procedimenti esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni;

b) controversie individuali di lavoro di cui all' articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

c) recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio (articolo 32 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale).

Si evidenzia che l'esenzione deve essere espressamente richiesta e documentata al momento della presentazione in Direzione Regionale dell'istanza di accesso.

### **4. Dati forniti dall'Agenzia delle Entrate.**

Le informazioni oggetto di comunicazione sono:

- ultima dichiarazione dei redditi presentata da contribuente (con riferimento all'ultimo biennio, viene trasmessa l'annualità più recente);
- certificazioni dei sostituti d'imposta per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o autonomo trasmesse (con riferimento all'ultimo biennio, viene trasmessa l'annualità più recente);
- elenco degli atti del Registro (con riferimento all'ultimo decennio presente nelle banca dati);
- elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari con i quali il debitore intrattiene rapporti finanziari (con riferimento ultima annualità presente nella banca dati)<sup>2</sup>. Si precisa che le informazioni disponibili e che possono essere oggetto di comunicazione sono unicamente quelle relative agli operatori e alla natura dei rapporti finanziari facenti capo al debitore. Non è possibile fornire i dati dei singoli conti o dei rapporti, dei saldi, della giacenza media o dei singoli movimenti, non essendo tali informazioni oggetto della reportistica restituita dall'applicativo informatico in uso alla scrivente.

Le dichiarazioni IVA sono escluse, in via generale, dalla consultazione a meno che non siano oggetto di espressa richiesta nell'istanza.

Si precisa che l'Agenzia delle Entrate non può fornire le informazioni di cui non è titolare.

Informazioni relative ad ulteriori atti potranno essere reperite presso gli appositi Enti che ne risultano depositari (ad es. presso il Pubblico Registro Automobilistico potrà ottenere informazioni riguardanti la titolarità in capo al debitore di beni mobili registrati, presso l'Inps i dati previdenziali e presso gli uffici Provinciali – Territorio le

---

<sup>2</sup> Considerato che pervengono alla scrivente Direzione Regionale richieste di accesso all'archivio dei rapporti finanziari formulate ai sensi della legge n. 241/1990 al fine di acquisire informazioni utili nell'ambito dei procedimenti di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, si coglie l'occasione per precisare che le richieste di accesso alle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari formulate ai sensi della legge n.241/1990 non possono essere accolte. Tali dati possono essere resi dalla Direzione Regionale della Campania solo in base ad un'istanza di accesso proposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 sexies disp. att. al c.p.c. e 492 bis c.p.c., istanza che dovrà essere previamente autorizzata dal Tribunale competente, tenuto conto dell'orientamento assunto dalla giurisprudenza con particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3461 pubblicata il 13 luglio 2017.

informazioni ipotecarie e catastali).

Inoltre, considerato che sono ricorrenti casi in cui viene presentata richiesta di ricevere copia di alcuni atti giuridici sinteticamente indicati nell'elenco degli esiti dell'accesso trasmesso dalla scrivente, si fa presente che tale tipologia di richiesta rientra nell'ordinaria procedura che disciplina il diritto di accesso agli atti, di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il quale va esercitato secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 184/2006. Pertanto, la relativa istanza deve essere prodotta agli Uffici presso i quali sono stati registrati i relativi atti, riportati nelle schede di dettaglio trasmesse.

I recapiti degli Uffici Territoriali possono essere reperiti accedendo al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/assistenza+fiscale/in+ufficio/uffici+agenzia>.

#### **5. Aggiornamento delle informazioni (Riproposizione del provvedimento autorizzativo per l'accesso all'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari)**

Ai fini dell'aggiornamento delle informazioni inerenti il debitore, i cui esiti sono stati già trasmessi, non è possibile riproporre lo stesso provvedimento autorizzativo.

In merito, si precisa che al fine di verificare se vi sono stati cambiamenti circa la situazione reddituale e finanziaria del debitore già interrogato rispetto al primo accesso è necessario che l'istanza sia corredata da nuova autorizzazione del Presidente del Tribunale rilasciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c..



Si invitano codesti Ordini Professionali a sensibilizzare i propri iscritti ad una puntuale predisposizione delle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., corredate di idonea documentazione, sulla base dei chiarimenti forniti con la presente nota.

**IL DIRETTORE REGIONALE**  
**Cinzia Romagnolo**  
*Firmato digitalmente*

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Agenzia delle Entrate – Ufficio Accertamento – Via Diaz, 11 – 80134 Napoli  
Tel. 0814281581 - Postafax 0650762204 - e-mail: [dr.campania.acc@agenziaentrate.it](mailto:dr.campania.acc@agenziaentrate.it)